



CONVENZIONE PER TIROCINI	
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO	
(CURRICULARE)	
TRA	
l'Università degli Studi della Tuscia con sede legale in Viterbo, Via S.Maria	
in Gradi, n. 4 – 01100, codice fiscale 80029030568, partita IVA 00575560560,	
d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" o Ateneo/Università,	
rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 9/07/1974,	
indirizzo PEC: protocollo@pec.unitus.it	
E	
l'ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo	
economico sostenibile, con sede legale in Roma, Lungotevere Grande	
Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma, codice fiscale 01320740580,	
partita IVA 00985801000, d'ora in poi denominata anche "Soggetto Ospitante"	
o ENEA nella persona del Direttore Generale Ing. Giorgio Graditi, nato a	
Palermo (PA) il 26/12/1968, indirizzo PEC: direzionegenerale@cert.enea.it,	
(di seguito denominate, le Parti)	
Premesso	
- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della	
legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento di cui al Decreto del Ministero	
del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998;	
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta	
del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro	
nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1	

lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono	
promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro	
pubblici e privati;	
- che le Parti a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione per	
tirocini fra l'Università degli Studi della Tuscia e l'ENEA, risolvono	
consensualmente la precedente Convenzione per tirocini stipulata in data 23	
giugno 2021 fra il Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici,	
 Agroalimentari e Forestali (DIBAF) e l'ENEA;	
Si conviene e stipula quanto segue	
Art. 1 - Premesse e Finalità	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.	
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'ENEA, tenuto conto	
delle proprie attività programmatiche nonché delle conseguenti disponibilità	
organizzative, si impegna ad accogliere, ai sensi dell'art. 1 del Decreto 25	
marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro, su proposta dell'Università,	
presso le proprie strutture, studenti dell'Università degli Studi della Tuscia,	
d'ora in poi denominati "tirocinanti".	
Art. 2 - Modalità di svolgimento del tirocinio	
1. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non	
costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro né collaborazione professionale.	
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento	
è seguita e verificata da un Tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di	
responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor indicato dal Soggetto	
Ospitante.	
3. Per ciascun tirocinante accolto dall'ENEA, in base alla presente	

Convenzione, viene predisposto un Progetto formativo contenente:	
- il nominativo del tirocinante;	
- i nominativi dei Tutor;	
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi	
di presenza presso ENEA;	
- le strutture ENEA (Centri, laboratori, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;	
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità	
civile.	
L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il	
Progetto formativo e gli impegni in esso previsti.	
Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le	
parti, entro i limiti massimi di durata indicati dal decreto sopra citato (art.7 del	
D.M. 142/98).	
Art. 3 - Obblighi del tirocinante	
1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini	
dell'effettuazione del tirocinio medesimo.	
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:	
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;	
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	
(D. Lgs 81/08);	
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o	
conoscenze in merito a procedimenti amministrativi, processi produttivi e	
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;	
- osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n.	
196/2003 s.m.i. e le policy dell'ENEA per i dati personali che venisse a trattare	

durante lo svolgimento del tirocinio;	
- rispettare le previsioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti	
ENEA e di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA e	
relativi aggiornamenti;	
- attenersi alle indicazioni fornite dal Tutore universitario e dal Tutor ENEA.	
Per le modalità di accesso alla struttura ospitante e lo svolgimento delle attività	
previste nel Progetto formativo, si applicano le procedure di accesso e	
ospitalità definite dal Soggetto Ospitante.	
Art. 4 - Soggetto Ospitante	
Il Soggetto Ospitante si impegna a:	
- garantire ai tirocinanti l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito	
del tirocinio;	
- assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei	
luoghi di lavoro (es. D.lgs. 81/2008 s.m.i.).	
Art. 5 - Salute e Sicurezza sul Lavoro	
Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti	
dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.	
81/2008 e s.m.i.) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.)	
come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della	
presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento	
necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.	
Art. 6 - Assicurazione	
Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro	
presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie	
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del	

	tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi	
	previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al	
	numero di polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto	
	Promotore.	
	Art. 7 - Clausola di Riservatezza	
	Il Soggetto Promotore/il tirocinante si impegnano a non divulgare a terzi fatti,	
	informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione o all'attività del	
	Soggetto Ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a	
	conoscenza in virtù dell'esecuzione del tirocinio oggetto della presente	
	Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni	
:	riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli	
	contrattualmente pattuiti.	
	Art. 8 - Trattamento dei dati personali	
	Per consentire lo svolgimento delle attività previste nella presente	
	Convenzione, i dati personali riferiti agli interessati di ciascuna Parte, coinvolti	
:	nello svolgimento delle medesime attività, potranno essere comunicati all'altra	
	Parte.	
	Ciascuna Parte si impegna, pertanto, a trattare i dati personali degli interessati	
	per le sole finalità inerenti all'esecuzione della presente Convenzione e	
	all'adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa, in qualità di autonomo	
1	Titolare del trattamento.	
	In particolare, le attività di trattamento svolte da ciascuna Parte, in relazione ai	
	dati personali degli interessati dell'altra Parte, saranno finalizzate	
,	all'organizzazione e allo sviluppo delle attività di rispettiva competenza.	
	In relazione alle attività di trattamento di rispettiva pertinenza, ognuna delle	

Parti è autonomamente responsabile per l'osservanza degli obblighi derivanti	
dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e	
da ogni altra normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali,	
con particolare riguardo all'adozione di misure tecniche e organizzative	
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, il rispetto dei principi	
di corretto trattamento.	
Nello specifico, i dati personali dei tirocinanti interessati saranno trattati da	
ENEA per ogni finalità connessa allo svolgimento delle attività previste nella	
presente convenzione e alle correlate esigenze logistiche e organizzative e, a tal	
fine, potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori dell'Enea e da	
 questi trattati, quali autorizzati al trattamento, anche mediante strumenti	
informatici, per il tempo strettamente necessario ad assicurare la completa	
realizzazione delle finalità del trattamento.	
Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti	
tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del	
medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità	
del medesimo soggetto ospitante che, rispetto a tali trattamenti, risulta Titolare	
del trattamento.	
Art. 9 - Clausola di legalità e trasparenza	
 Il Soggetto Promotore dichiara di conoscere ed accettare le previsioni di cui al	
Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e di cui al Piano Integrato di	
 Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA e relativi aggiornamenti, (consultabili	
sul sito internet dell'ENEA: www.enea.it) sopra richiamati e di far rispettare le	
regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti	
terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione di attività che scaturiscono	

 dall'esecuzione dalla presente Convenzione.	
Art. 10 - Durata e Rinnovo	
La presente Convenzione ha la durata di tre anni (3 anni) con decorrenza dal	
relativo perfezionamento in forma elettronica, salvo disdetta di una delle Parti	
da comunicarsi a mezzo PEC da far pervenire almeno tre mesi (3 mesi) prima	
rispetto alla data di operatività del recesso.	
L'ENEA garantirà l'ospitalità e il tutoraggio, nel rispetto delle previsioni di cui	
alla presente Convenzione, anche per quei tirocini attivati in vigenza della	
stessa, ma da concludersi oltre la sua naturale scadenza.	
Art. 11 - Foro competente	
Le parti si impegnano a dirimere le eventuali controversie derivanti	
dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo mediante bonario	
componimento; solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le parti	
espressamente convengono di accettare la giurisdizione italiana. Per tutte le	
controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del	
presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
Art. 12 - Dichiarazione delle Parti	
Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente	
Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in	
materia di tirocini.	
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli	
artt.5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.1986 ed è soggetta a imposta di bollo ai	
sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 642 del 26.10.1972.	
Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'Università.	

 Per l'Università	Per l'ENEA	
 Il Rettore	Il Direttore Generale	
 Prof. Stefano Ubertini	Ing. Giorgio Graditi	